

Dott. Vilmano Mazzei

Revisore Legale dei Conti

- a) Iscritto al n. 1440/ 86803 del registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia
- b) abilitato all' assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie –
n. 94 elenco Direzione Regionale delle Entrate Toscana
- c) Tributarista Qualificato Lapet – Associazione Riconosciuta legge 4/2013 – tessera 1224049
- d) - n. 524 Ruolo periti ed esperti tributaristi della Provincia di Livorno –
Funzionario responsabile Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune di Porto Azzurro

Portoferraio, 27 luglio 2017

COMUNE DI PITIGLIANO



PARERE

Reso ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000

Visto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
BILANCIO: art. 175 c. 2 e 193 c. 2 D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014. Assestamento generale di bilancio e presa d'atto permanere degli equilibri

Visto l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Visto :

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- l'articolo 175, comma 8, del DLgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

Visto altresì il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a

quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario , in cui si evidenzia la non necessarietà dell'adozione dei provvedimenti di ripiano da parte del Consiglio Comunale.

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2013;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 8 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013;

Preso atto della documentazione fornita

esprime parere favorevole all'approvazione

Con ossequio



**Il Revisore Legale dei Conti
Dott. Vilmario Mazzei**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vilmario Mazzei", written over the typed name.

Dott. Vilmano Mazzei

Revisore Legale dei Conti

a) Iscritto al n. 1440/ 86803 del registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia

b) abilitato all' assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie –
n. 94 elenco Direzione Regionale delle Entrate Toscana

c) Tributarista Qualificato Lapet – Associazione Riconosciuta legge 4/2013 – tessera 1224049

d) - n. 524 Ruolo periti ed esperti tributaristi della Provincia di Livorno –

Funzionario responsabile Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune di Porto Azzurro

Portoferraio, 27 luglio 2017

COMUNE DI PITIGLIANO



PARERE

Reso ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000

Visto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

BILANCIO: approvazione D.U.P. triennio 2018-2020

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni: Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di Bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi: Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il Documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

8. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni: Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di Bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi: Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2015.
9. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente.
10. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.



11. Il Documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
12. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione.
13. Gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.
14. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

Preso atto della documentazione fornita

esprime parere favorevole all'approvazione

Con ossequio



**Il Revisore Legale dei Conti
Dott. Vilmanno Mazzei**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Mazzei", written over the printed name.

Dott. Vilmano Mazzei

Revisore Legale dei Conti

a) Iscritto al n. 1440/ 86803 del registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia

b) abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie –
n. 94 elenco Direzione Regionale delle Entrate Toscana

c) Tributarista Qualificato Lapet – Associazione Riconosciuta legge 4/2013 – tessera 1224049

d) - n. 524 Ruolo periti ed esperti tributaristi della Provincia di Livorno –

Funzionario responsabile Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune di Porto Azzurro

Portoferraio, 27 luglio 2017

COMUNE DI PITIGLIANO



PARERE

Reso ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000

Visto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Delega delle funzioni e attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Visto l'art. 1 del D.L. n.193/2016 che dispone:

:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

Visto inoltre:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, in attesa di conversione, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle entrate – riscossione" che "...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1,

comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;

- l'art. 2-bis del D.L. n.193/2016, il quale ha stabilito che: “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore” ;
- l'art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;

Rilevato che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

Preso atto della documentazione fornita

esprime parere favorevole all'approvazione

Con ossequio



**Il Revisore Legale dei Conti
Dott. Vilmanno Mazzei**